



## **LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

### **NOVITÀ LEGISLATIVE**

FER X transitorio in vigore **02**

Legge aree idonee in Friuli Venezia Giulia **03**

DM compensazioni **03**

DL Emergenze convertito in legge: GSE come garante nei PPA **04**

La conclusione del regime di scambio sul posto **05**

### **GIURISPRUDENZA**

Illegittimità costituzionale della moratoria FER in Sardegna **05**

Esproprio per le FER e usi civici **06**



## **AMBIENTE**

### **NOVITÀ LEGISLATIVE**

Consultazione pubblica sul Piano Sociale per il Clima **07**

### **GIURISPRUDENZA**

Antropizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio **07**

La qualificazione del materiale da scavo **08**



## **LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

### **GIURISPRUDENZA**

I limiti del soccorso istruttorio **09**

Mancata sottoscrizione offerta economica e principio del risultato **09**

La sostituzione di uno dei progettisti esterni **10**



## LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

### Novità legislative

#### ***FER X transitorio in vigore***

Lo scorso 28 febbraio è entrato in vigore il decreto 30 dicembre 2024 n. 457 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, noto come **Decreto FER X transitorio**, il quale ha disposto dei **meccanismi di supporto** per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da **fonti rinnovabili** con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Il decreto costituisce una misura transitoria, da applicarsi fino al 31 dicembre 2025. Al termine di tale periodo, troverà applicazione il Decreto FER X a regime, attualmente in corso di approvazione, che dispone gli stessi meccanismi di supporto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Possono accedere ai meccanismi di supporto gli impianti **solari fotovoltaici**, gli impianti **eolici**, gli impianti **idroelettrici** e gli impianti di **trattamento di gas** residuati dai processi di depurazione. Inoltre, sono ammessi anche gli interventi di rifacimento integrale o parziale e di potenziamento di impianti esistenti.

Gli impianti di potenza **inferiore o uguale a 1 MW** hanno **accesso diretto** al meccanismo di supporto, a seguito della presentazione della comunicazione di avvio dei lavori; a tale categoria di impianti, verrà riconosciuto un prezzo di aggiudicazione.

D'altra parte, gli impianti di potenza **superiore a 1 MW** accedono al meccanismo di supporto mediante la partecipazione a **procedure pubbliche competitive**, bandite dal GSE, in cui vengono messi a disposizione periodicamente dei contingenti di potenza distinti per tecnologia. Nell'istanza di partecipazione, i proponenti devono indicare l'offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio. All'esito delle procedure, il GSE forma le graduatorie che indicano gli impianti che hanno accesso al meccanismo di supporto.

Inoltre, è prevista una **procedura accelerata** per la valutazione di progetti di impianti di grandi dimensioni, superiori a 10 MW.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto FER X transitorio, su proposta del GSE, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

**Leggi anche**

[FER X Transitorio](#)

adotterà le **Regole Operative** relative al presente meccanismo di supporto. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle Regole Operative, il GSE emanerà il primo avviso pubblico per le procedure competitive.

### **Legge aree idonee in Friuli Venezia Giulia**

La Regione **Friuli-Venezia Giulia** ha pubblicato la legge regionale n. 2/2025, pubblicata su Bollettino Ufficiale il 6 marzo 2025. Si tratta della legge con cui la Regione, in virtù dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 199/2021, ha individuato **le aree idonee e non idonee** all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, osservando i principi e i criteri definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024 (il cosiddetto Decreto Aree Idonee).

La legge ha tenuto conto delle aree idonee individuate dall'articolo 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 e, conseguentemente, ha definito un'elencazione di **aree idonee** sovrapponibile e in gran parte equiparabile a quella disposta a livello nazionale, in via transitoria, del menzionato decreto legislativo.

Contestualmente, sono identificate le **tipologie di aree idonee** in cui è consentito realizzare gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in **area agricola**. Anche in questo caso, l'elencazione ricalca tendenzialmente quanto disposto dall'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 199/2021.

Inoltre, si prevede che le **aree non idonee** saranno definite con deliberazione della **Giunta Regionale**. Si tratta di aree sottoposte alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, alla tutela ambientale, alla tutela delle attività agricole, alla tutela dei centri abitati. Tutte le predette casistiche di tutela sono elencate nel dettaglio. In aggiunta, sono aree non idonee anche le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ex art. 10 e 136, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/2004; la fascia di rispetto può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro dei beni.

Le aree diverse dalle aree idonee e dalle aree non idonee sono aree ordinarie.

### **DM Compensazioni**

Lo scorso 14 febbraio, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito web, dandone anche notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale 4 dicembre 2024, n. 421, che reca "Definizione di misure propedeutiche e promozionali per l'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,

Per ulteriori dettagli:

→ [Dm 30 dicembre 2024.pdf](#)

Per maggiori dettagli:

→ [Lexview - Dettaglio Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2](#)

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11”, noto come **DM Compensazioni**.

Il menzionato decreto-legge ha disposto che per finalità di **compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale**, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, nel limite di 200 milioni, debba destinarsi ad alimentare un fondo da ripartire fra le Regioni per la promozione di **misure di decarbonizzazione**, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete. Le modalità di riparto fra le Regioni sono individuate con il presente decreto ministeriale.

Il decreto ministeriale ha dunque stanziato oltre **38 milioni di euro**, ripartiti proporzionalmente fra le Regioni, da destinare a **progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili**. Sono progetti esemplari quelli che rispettano almeno i seguenti criteri:

1. Sono realizzati da enti pubblici su superfici e su aree degli enti medesimi;
2. Prevedono un'agevolazione in conto capitale massima dell'80%;
3. Assicurano un'adeguata promozione e informazione nei confronti della collettività.

Gli impianti a fonti rinnovabili dei progetti esemplari possono essere abbinati a sistemi di accumulo e possono anche essere inseriti in **configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche rinnovabili**.

Per saperne di più:

→ [dm 421\\_04-12-2024](#).

[pdf](#)

## **DL emergenze convertito in legge: GSE come garante nei PPA**

*La legge n. 20/2025 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 208/2024, recante “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, noto come **DL Emergenze**.*

Per quanto rileva in questa sede, la legge di conversione ha integrato le disposizioni del decreto-legge relative all'assunzione del **ruolo di garante di ultima istanza**, da parte del **GSE**, per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili. Si prevede ora che con decreto debbano essere definiti anche i **requisiti e gli obblighi di garanzie per i contraenti**, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento.

Inoltre, si prevede che l'ARERA sia chiamata a definire il **corrispettivo** a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza. Viene chiarito che tali disposizioni sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **La conclusione del regime di scambio sul posto**

Con Deliberazione 4 marzo 2025 n.78/2025/E/efr, l'ARERA ha dettato "Disposizioni in relazione alla **conclusione del regime di scambio sul posto**, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21".

La Delibera menzionata ha previsto che sarà possibile presentare nuove richieste per l'accesso al meccanismo di scambio sul posto **fino al prossimo 26 settembre 2025**, limitatamente per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025.

Come alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, sarà possibile presentare una richiesta di accesso al meccanismo del ritiro dedicato. Inoltre, il graduale passaggio dallo scambio sul posto al **ritiro dedicato** sarà oggetto di un successivo provvedimento dell'ARERA.

Per maggiori dettagli, si veda:

→ [Gazzetta Ufficiale](#)

Per maggiori dettagli, si veda:

→ [Disposizioni in relazione alla conclusione del regime di scambio sul posto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 199/21 - Arera](#)

## Giurisprudenza

### **Illegittimità costituzionale della moratoria FER in Sardegna**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5, recante misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali, nota come la Moratoria FER sarda. Tale art. 3, impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, introduceva misure di salvaguardia consistenti nel divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee dell'approvazione del Piano Regionale di Sviluppo, dell'aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge regionale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale disposizione regionale si ponga in contrasto con gli art. 3 e 4 dello statuto speciale della Regione Sardegna, nonché con l'art. 117, comma 1, in relazione all'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021

e ai principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla direttiva RED II.

In particolare, il D.Lgs. n. 199/2021 è adottato nell'esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente e competenze concorrenti in materia di energia, nonché in attuazione della direttiva RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infatti, è lo stesso Green Deal europeo a perseguire finalità di tutela dell'ambiente mediante la diffusione delle rinnovabili. L'art. 20 del D.Lgs. n.199/2021 prevede l'individuazione delle Regioni di aree idonee e non idonee, e laddove la Regione non proceda in questo senso, sono previsti poteri sostitutivi dello Stato. In questo senso, l'istituzione di una moratoria quale quella dell'art. 3 della legge regionale viola i principi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, nello specifico il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6) e l'avvio di procedure agevolate nelle aree da considerarsi temporaneamente idonee (comma 8).

### **Esproprio per le FER e Usi civici**

*Tar Basilicata, Sez. I, sentenza dell' 8 febbraio 2025, n. 95*

La Regione Basilicata aveva disposto la rettifica in autotutela del provvedimento con cui ha apposto il **vincolo preordinato all'esproprio** su talune particelle catastali, in quanto gravate da usi civici, sul presupposto che l'esistenza di tali usi civici impedisse la possibilità di procedere all'esproprio per la realizzazione di un **impianto eolico**.

Il TAR Basilicata ha ritenuto illegittimo tale provvedimento di rettifica in quanto adottato in violazione degli artt. 7 e 21-nonies della L. n. 241/1990, stante l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento in favore della società ricorrente e dell'apprezzamento dell'interesse pubblico sotteso al potere di autotutela.

Parimenti, l'art. 4 del D.P.R. n. 327/2001 non prevede il divieto assoluto di assoggettare ad espropriazione i beni gravati da uso civico, ma al contrario, il comma 1-bis, contempla l'eventualità qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. Le infrastrutture energetiche sono compatibili con l'esercizio dell'uso civico.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Corte costituzionale](#)

Per maggiori informazioni:

→ [portali.giustizia-amministrativa](#)



## AMBIENTE

### Pareri

#### **NOVITA' LEGISLATIVE**

##### **Consultazione pubblica sul piano sociale per il clima**

In data 5 marzo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aperto la consultazione pubblica sul Piano Sociale per il Clima. Tale Piano ha lo scopo di individuare misure e investimenti funzionali alla transizione energetica, per ridurre gli impatti economici del nuovo schema di ETS2 ("Union Emission Trading System 2"), cioè il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra su soggetti vulnerabili.

La consultazione è aperta a cittadini, istituzioni pubbliche e private, associazioni e stakeholders e riguarda 17 quesiti differenti, che afferiscono ai quattro ambiti di intervento individuati dal Piano Sociale per il Clima, i quali sono individuati nella **povertà energetica, sostegno alle famiglie vulnerabili, sostegno alle microimprese vulnerabili, trasporti sostenibili**.

I contributi potranno essere inviati mediante la compilazione di un questionario consultivo, **entro il 18 marzo 2025**.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Energia: Consultazione pubblica su Piano Sociale per il Clima | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica](#)

### Giurisprudenza

##### **Antropizzante e tutela dell'ambiente e del paesaggio**

*Consiglio di stato, Sez. VI, sentenza del 5 febbraio 2025, n. 902*

La presente sentenza ha riguardato il caso dell'apposizione da parte della Regione Lazio di una pluralità di **vincoli** nel territorio del Comune di Roma, contestata dalle appellanti per non aver valutato lo stato effettivo dei luoghi, che – ad avviso delle stesse appellanti – risulta essere antropizzato e privo dei caratteri di pregio che dovrebbero essere i presupposti della dichiarazione di interesse pubblico di un certo ambito territoriale.

I giudici del Consiglio di Stato hanno respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado che a sua volta non aveva accolto il ricorso, sulla

base del fatto che la protezione e la **tutela del paesaggio e dell'ambiente sono dei valori primari** che assumono rango costituzionale e internazionale e, conseguentemente, le amministrazioni dispongono di una **discrezionalità** particolarmente ampia nell'esercizio delle loro funzioni in questa materia.

Viene chiarito che tale ampissima discrezionalità fa sì che le antropizzazioni già presenti, l'eventuale degrado e le edificazioni non possono impedire ad un'amministrazione chiamata alla tutela dell'ambiente e del paesaggio di apporre dei vincoli in una determinata area, atteso che l'amministrazione può tutelare tutti i profili espressivi di identità ambientale, storica e paesaggistica. In questo senso, il fatto che un'area sia già incisa dall'azione dell'uomo non può determinare l'impossibilità di prevedere forme di tutela che l'amministrazione giudica più opportune.

### **La qualificazione del materiale di scavo**

*Consiglio di Stato, sez. II, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 865*

Una società era stata autorizzata ad utilizzare un'area per il deposito temporaneo di **materiali da scavo**, ma, a seguito di controlli, è emerso il deposito dei materiali oltre i limiti previsti. La società, dunque, aveva richiesto la **sanatoria**, la quale però era stata **respinta**, in quanto il Comune ha qualificato il materiale come **rifiuto** ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. La società ha poi proposto ricorso al TAR Piemonte, che lo ha respinto, confermando la legittimità del provvedimento comunale. Successivamente, è stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Anche il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo che i materiali dovessero qualificarsi ai sensi dell'art. 185, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, in virtù del quale il **suolo escavato non contaminato** o altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli art. 183, comma 1, lett. a), 184-bis e 184-ter. Questo significa che occorre valutare prima se esso sia qualificabile come **rifiuto**; qualora non sia qualificabile come tale, occorre valutare se esso sia un **sottoprodotto**; se non rientra neanche in tale categoria, deve essere esclusa la qualifica di rifiuto e in tal caso potrà essere qualificato come **materia prima**.

Nel caso di specie, il materiale è stato qualificato come sottoprodotto e non materia prima. Contestualmente, è emerso che tale materiale fosse diverso da quello per cui era stata disposta l'autorizzazione originaria, pertanto il provvedimento di diniego della richiesta di sanatoria è risultato legittimo.

Per saperne di più:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)



## LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

### Giurisprudenza

#### ***I limiti del soccorso istruttorio***

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 20 febbraio 2025, n. 1425*

La presente sentenza ha ad oggetto l'interpretazione dei limiti entro cui è applicabile l'istituto del **soccorso istruttorio**.

Il soccorso istruttorio può essere esercitato in relazione ai **requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati**. In questo senso, è la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha in più occasioni statuito che il legislatore ha ampliato l'ambito applicativo dell'istituto del soccorso istruttorio, affermando che esso è possibile non solo per regolarizzare, ma anche per **integrare la documentazione mancante**, a meno che non si tratti di carenze e irregolarità che attengono all'offerta economica e all'offerta tecnica.

Da tali ricostruzioni, consegue che eventuali inesattezze nel sub-procedimento di verifica dei requisiti oggetto di autodichiarazione non incidono sulla legittimità dell'affidamento e dell'aggiudicazione, in quanto l'esito della gara può essere disatteso solo nel caso in cui sia accertata un'effettiva causa di esclusione. In quest'ottica, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte pregiudichino l'esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l'aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, **il miglior risultato dell'azione amministrativa**.

#### ***Mancata sottoscrizione offerta economica e principio del risultato***

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 25 febbraio 2025, n. 1620*

La sentenza prende in esame il caso della presentazione da parte di una RTI di **un'offerta tecnica**, la quale **non era stata sottoscritta** dalla mandante. Al contempo, la restante parte della documentazione, in particolare la documentazione amministrativa, l'offerta economica e l'impegno a costituire il raggruppamento, era stata sottoscritta sia dalla mandante e della mandataria.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il **principio del risultato** positivizzato

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

nel D.Lgs. n. 36/2023 deve essere adoperato come criterio orientativo nella risoluzione della controversia, privilegiando l'effettivo e tempestivo conseguimento degli **obiettivi dell'azione pubblica**, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa. Pertanto, nel caso di specie va esclusa una lettura meramente formale della regola della sottoscrizione, facendo prevalere gli aspetti sostanziali a quelli puramente formali.

Ne consegue che, essendo chiaramente ed inequivocabilmente possibile ricondurre all'intera RTI anche l'offerta tecnica, pur non essendo stata sottoscritta anche dalla mandante, non vi è ragione di caducare la procedura. In sostanza, un mero rigido e cavilloso formalismo nuoce alla concorrenzialità, alla necessità di ampliare il **contesto partecipativo** delle imprese e all'esigenza di affidare la commessa all'operatore economico ritenuto più idoneo.

### ***La sostituzione di uno dei progettisti esterni***

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 4 marzo 2025, n. 1836*

La sentenza in esame riguarda una gara per l'affidamento di un appalto integrato, in cui era stata contestata la **sostituzione del componente del raggruppamento di progettisti esterni** da parte dell'aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha valutato entro che limiti una tale sostituzione possa determinare una modifica dell'offerta.

I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il quadro normativo vigente prevede, quale limite alla possibilità di procedere alla sostituzione del progettista, la non modificazione significativa dell'offerta, in conformità con i principi di parità di trattamento, trasparenza e imparzialità nelle gare pubbliche.

La valutazione in merito alla modificazione dell'offerta, al fine di comprendere se essa sia qualificabile o meno come sostanziale, deve essere svolta **caso per caso**, alla luce della lettura complessiva sia dell'intera documentazione di gara, sia delle caratteristiche intrinseche dell'offerta presentata.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)